



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 76 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 10 GIUGNO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – RICORSO EX LEGGE 689/81 E SS.  
MOD. AD ISTANZA DELLA SIG.RA BERARDI FARA TIZIANA C/  
COMUNE DI MOLFETTA, AVVERSO VERBALE DI CONTESTAZIONE N.  
8215/04 (VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 158/2-6 COMMA LETT. G) DEL  
C.D.S.).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **16 giugno 2005** al **01 luglio 2005**.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

Il Giudice di Pace di Molfetta, con ordinanza notificata in data 05.04.2005 con Ns. prot. n. 15711 del 05.04.2005, ha fissato per l'udienza del **21.06.2005** la comparizione delle parti per la discussione del ricorso R.G.A.C.O. n.89/C/2005 di opposizione, ex legge 689/81, come modificata con Dlgs n.507/99, proposto - con istanza di sospensione - avverso verbale di contestazione n. 8215/04 (preavviso di accertamento n. 70778/S) violazione del codice della strada, dalla Sig.ra Berardi Fara Tiziana c/ il Comune di Molfetta e P.M.;

Con il detto verbale è stata contestata la violazione di cui all'art. 158/2-6 comma lett. g) del c.d.s. (per sosta in spazio riservato a veicoli per persone invalide);

Vista la nota in data 31 maggio 2005, con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza, unitamente al Maresciallo Pasquale Mezzina del medesimo Corpo, in riferimento al verbale impugnato, hanno espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Comune, consegnando quanto segue:

"... in considerazione del fatto che gli agenti operanti hanno confermato a mezzo rapporto di servizio, tutte le circostanze di tempo e di luogo, nonché

l'esattezza del tipo e del numero di targa del veicolo autore della violazione di cui all'art. 158/2-6 comma lett. g) del c.d.s. (per sosta vietata in spazio riservato a veicoli per persone invalide).

Gli stessi hanno anche confermato che effettivamente nell'atto di compilare il preavviso di accertamento n. 70778/S, per un errore materiale e in perfetta buona fede riportavano come ora dell'accertamento le "09,50" anziché le "21,50". La copia del foglio di servizio del giorno 1.9.2004, che si allega alla presente, conferma che effettivamente gli agenti operanti (APM Innominato Nicola e M.llo De Robertis Cosmo) erano in servizio nel turno pomeridiano e non antimeridiano, per cui non potevano assolutamente accertare una violazione alle ore 09,50.

Tra l'altro l'errata indicazione dell'ora di accertamento non può costituire motivo di annullabilità dell'atto, sia perché non ha leso il diritto alla difesa della ricorrente e sia perché nell'ambito dell'applicazione delle norme del Codice della Strada, il preavviso di accertamento **rappresenta un atto non formale**, avverso il quale tra l'altro non è previsto proporre ricorso.

In considerazione del fatto che nel verbale di contestazione n. 8215/04 (**atto formale con valore giuridico**) cui fa riferimento il preavviso di accertamento in questione regolarmente notificato alla Sig.ra Berardi Tiziana Fara è esattamente riportata l'ora dell'avvenuto accertamento e atteso che **NULLA EST MAIOR PROBATIO, QUAM EVIDENTIA REI**, per quanto di competenza di questo Ufficio si conferma la validità del verbale in oggetto contestato.”;

Visto, altresì, l'atto di indirizzo di G.C. n.304 del 06.12.2001;

Ritenuto di costituirsi senza assistenza di difensore nel giudizio instaurato dall'Avv. Muti Donato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa, di costituirsi senza assistenza legale nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla Sig.ra Berardi Fara Tiziana, meglio specificato in premessa, con intervento diretto di un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale.
- 2) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.

3) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---